

Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali stranieri

(gennaio-marzo 2020)

AMBIENTE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-873/19	GERMANIA	Installazione dispositivi manipolazione rilevazione emissioni (Dieselgate) - Legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste- Interpretazione della Convenzione di Aarhus e del diritto dell'Unione, in particolare della Carta dei Diritti fondamentali e del Regolamento n.715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo <i>(Dubbio sulla legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste in una controversia riguardante la liceità di impianti di manipolazione nei motori diesel di cui al Regolamento n.715/2007. Dubbio inoltre se nella valutazione della liceità di un impianto di manipolazione ai sensi del citato regolamento sia determinante lo stato dell'arte della tecnologia per verificare se l'impianto è necessario alla preservazione del motore e se debbano essere prese in considerazione altre circostanze per effettuare detta valutazione).</i>

La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: " Curia" <https://curia.europa.eu/>

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-854/19	GERMANIA	Tariffe di telefonia mobile - Roaming di dati - Interpretazione della nozione di servizio di dati <i>in roaming</i> , ai sensi dell'art. 6-bis e 6-ter e del Regolamento 532/2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, nonché dei criteri di corretto utilizzo (cd. " <i>fair use policy</i> ") per la fornitura dei servizi dati in roaming, ai sensi dell'art. 2.2, lett. c) e dell'art. 4.2 del Regolamento di esecuzione n. 2016/2286 della Commissione, che stabilisce norme dettagliate concernenti, tra l'altro, l'applicazione della politica di utilizzo corretto e la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio (<i>Dubbio sulla possibilità di integrare la nozione di servizio di dati in roaming con un'opzione tariffaria per il consumo del volume dei dati all'estero e, in caso affermativo, sulla possibilità di applicare i criteri comuni di corretto utilizzo sia alla tariffa di telefonia mobile sia all'opzione tariffaria, sicché i prezzi complessivi di entrambe le tariffe costituiscano la base di calcolo del volume di dati da mettere a disposizione</i>).

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-797/19	GERMANIA	<p>Aiuti di Stato – Società di capitali a totale partecipazione pubblica – Distribuzione occulta di utili - Interpretazione dell'art 107, par 1 del TFUE – aiuti concessi dagli Stati</p> <p><i>(Dubbio se una norma nazionale che consente ad una società di capitali, partecipata al 100% da un Comune, di compensare le perdite derivanti dall'esercizio di una attività – gestione di una piscina - con gli altri servizi forniti della ricorrente – fornitura di energia e acqua - ai fini di ridurre i propri utili e, di conseguenza, la rispettiva imposta sul reddito delle società, possa considerarsi aiuto di stato ai sensi dell'art 107 TFUE).</i></p> <p>Leggi l'approfondimento su Echi d'Europa 1/2020 → clicca qui</p>
C-857/19	SLOVACCHIA	<p>Interpretazione del regolamento 1/2003, sull'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 (attuale 101 TFUE) e 82 (attuale 102 TFUE) CE, art. 11 par. 6 (“Cooperazione fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri”) e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, art. 50 (“Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato)- Abuso di posizione dominante- <i>Ne bis in idem</i>-</p> <p><i>(Dubbio se l'art. 11, par. 6 del regolamento 1/2003 debba essere interpretato nel senso che, in presenza di un procedimento avviato dalla Commissione per l'adozione di una decisione di abuso di posizione dominante, le autorità degli Stati membri perdono il potere di applicare le norme in materia di concorrenza. Dubbio se la circostanza che due decisioni sanzionatorie –l'una dell'Autorità garante della concorrenza, l'altra della Commissione europea- basate entrambe sulla medesima norma euro-unitaria che vieta l'abuso di posizione dominante, possa configurare una ipotesi di “ne bis in idem”).</i></p>
C-882/19	SPAGNA	<p>Interpretazione dell'art. 101 TFUE e della dottrina dell'unità economica che deriva dalla giurisprudenza CGUE</p> <p><i>(Dubbio sulla legittimazione passiva di una società controllata da una delle società coinvolte in un cartello, ritenuta coinvolta nel medesimo, quando tale controllata non è</i></p>

		<i>stata parte del previo procedimento amministrativo sanzionatorio svoltosi dinanzi alla Commissione europea e, in caso positivo, su quali requisiti occorranza per riconoscere l'estensione della responsabilità dalla controllante alla controllata).</i>
--	--	--

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-903/19	FRANCIA	Status dei funzionari e degli Agenti contrattuali UE in assegnazione o rientro presso le Amm.ni Nazionali. Interpretazione del Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 relativo allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti, come modificato dal Regolamento (CE, Euratom n. 723/2004, art. 11 par. 1, allegato VIII <i>(Dubbio se ai funzionari e agli agenti contrattuali che rientrano in servizio presso un'amministrazione nazionale dopo aver esercitato talune funzioni in un'istituzione dell'Unione Europea ed essere stati, durante tale periodo, messi in aspettativa o in congedo per motivi personali si applichino, analogamente per quanto avviene con riferimento ai funzionari e agli agenti contrattuali assegnati per la prima volta presso un'amministrazione nazionale dopo essere stati assunti come funzionari, agenti contrattuali o agenti temporanei in un'istituzione dell'Unione Europea, le disposizioni euro-unitarie soprarichiamate che consentono il trasferimento al sistema dei funzionari pubblici dello Stato, dell'equivalente attuariale dei diritti a pensione acquisiti nel corso degli anni di servizio presso l'Unione Europea").</i>

FISCALITA' E DOGANE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-373/19	GERMANIA	<p>Attività esenti iva - Scuole di nuoto- Interpretazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, art. 132 relativo alle operazioni esenti</p> <p><i>(Dubbio se la nozione di insegnamento scolastico o universitario, ai fini dell'applicazione dell'esenzione Iva, comprenda anche le lezioni di nuoto. Dubbio se possa essere riconosciuto quale "organismo avente finalità simili agli organismi di diritto pubblico cui spettano i compiti dell'educazione dell'infanzia e della gioventù, dell'insegnamento scolastico o universitario, della formazione o della riqualificazione professionale" un organismo (nella specie, società) che impartisca lezioni di nuoto. Nel caso di risposta negativa alla seconda questione, dubbio se la nozione di "insegnanti a titolo personale", ai fini dell'applicazione dell'esenzione Iva, presupponga che il soggetto passivo sia un imprenditore individuale).</i></p>
C-775/19	GERMANIA	<p>Codice doganale comunitario- Interpretazione dell'art 32, par 1 e 5, lett. c) e b) – determinazione del valore in dogana - che istituisce un codice doganale comunitario del Regolamento 2913/92 in combinato disposto con l'art 157, par 2, - disposizioni relative ai corrispettivi e ai diritti di licenza – del Regolamento 2454/92 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92.</p> <p><i>(Dubbio se i pagamenti effettuati dall'importatore nei confronti del proprio fornitore per un diritto di distribuzione esclusivo "compensation" debbano aggiungersi al prezzo effettivamente pagato per le merci importate al fine di determinare l'esatto valore in dogana).</i></p>
C-812/19	SVEZIA	<p>Disciplina del Gruppo IVA- Interpretazione dell'art. 11 della direttiva 2006/112/CE a norma del quale, previa consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi</p> <p><i>(Dubbio sulla possibilità di considerare una banca facente parte di un gruppo IVA danese soggetto passivo indipendente rispetto ad una propria succursale svedese che però non aderisce al predetto gruppo IVA danese).</i></p>

<p>C-846/19</p>	<p>LUSSEMBURGO</p>	<p>Attività esenti Iva- Prestazioni fornite da un professionista (avvocato) nell'ambito dei regimi di protezione degli adulti incapaci- Interpretazione della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, artt. 9 e 132 relativo alle esenzioni Iva.</p> <p><i>(Dubbio se le prestazioni fornite nell'ambito di un rapporto triangolare in cui il prestatore di servizi riceve l'incarico degli stessi da parte di un ente che non coincide con il beneficiario della prestazione, possano essere incluse nella nozione di "attività economica" ai sensi della direttiva Iva. Dubbio se le prestazioni di servizi in cui il compenso del prestatore sia stabilito in base ad un importo forfetario e sia determinato in base alla situazione finanziaria del beneficiario delle prestazioni, siano suscettibili nella nozione di "attività economica" ai sensi della direttiva Iva. Dubbio se le prestazioni fornite nell'ambito di un regime di protezione degli adulti incapaci possano essere incluse nella nozione di "prestazioni di servizi e cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale", ai fini dell'applicazione dell'esenzione iva. Dubbio su quali siano i requisiti necessari per riconoscere carattere sociale agli organismi che effettuano prestazioni connesse con l'assistenza e la previdenza sociale, ai fini dell'applicazione dell'esenzione Iva e se il suddetto riconoscimento debba essere fondato su una procedura e su criteri prestabiliti oppure se possa intervenire caso per caso, eventualmente ad opera di un'autorità giudiziaria. Dubbio se il principio di tutela del legittimo affidamento, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, consenta alle Amministrazioni preposte al recupero dell'Iva di assoggettare a detta imposta prestazioni che non erano prima incluse nelle operazioni imponibili).</i></p>
<p>C-907/19</p>	<p>GERMANIA</p>	<p>Operazioni esenti Iva - Servizi di intermediazione assicurativa. Interpretazione dell'art. 135, par. 1 lett. a) direttiva 2006/112 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.</p> <p><i>(Dubbio se la prestazione unica che consta di: intermediazione assicurativa, concessione di una licenza per la fornitura di un prodotto assicurativo e servizi per l'esecuzione del contratto, compresa la liquidazione dei sinistri, sia complessivamente esente anche se solo una prestazione accessoria, l'intermediazione assicurativa, sarebbe esente, se considerata autonomamente, ma tale prestazione accessoria è direttamente collegata alle altre prestazioni che contribuiscono al contenuto essenziale dell'attività di un'impresa di assicurazione.</i></p>

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-564/19 (Complemento)	UNGHERIA	<p>Indipendenza dei giudici nell'esercizio del rinvio pregiudiziale. Interpretazione dell'art. 267 TFUE, nonché dell'art. 19, par. 1, secondo comma, TUE, e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali.</p> <p><i>(Dubbio se sia compatibile con il diritto UE la decisione con cui il giudice di ultima istanza, nell'interesse dell'uniformità dell'ordinamento nazionale, qualifica come illegale l'ordinanza dell'organo giurisdizionale di grado inferiore con cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale, aprendo contestualmente nei confronti del giudice a quo un procedimento disciplinare)</i></p> <p>Leggi l'approfondimento su Echi d'Europa 1/2020 → clicca qui</p>
C-811/19	ROMANIA	<p>Stato di diritto – Tutela interessi finanziari UE – Sentenze Corte Costituzionale – Disapplicazione. Interpretazione dell'articolo 2 e dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE, dell'articolo 325, paragrafo 1, TFUE, dell'articolo 4 della direttiva 2017/1371 (relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale), dell'art. 58 della direttiva 2015/849 (relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo) , dell'articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale), nonché del principio del primato del diritto dell'Unione.</p> <p><i>(Dubbio se dette norme ostino a che un organo esterno al potere giudiziario (Corte costituzionale), dichiarando illegittima la composizione del collegio giudicante di una sezione dell'organo giurisdizionale supremo, disponga il riesame delle cause di corruzione giudicate in un determinato periodo e attualmente in appello per via della mancata costituzione nell'ambito dell'organo giurisdizionale supremo, di collegi giudicanti specializzati in tale materia, pur riconoscendo la specializzazione dei giudici. Dubbio se il primato del diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che consente al giudice nazionale di disapplicare la citata decisione del giudice costituzionale)</i></p>

<p>C-814/19</p>	<p>REGNO UNITO</p>	<p>Cooperazione giudiziaria in materia civile- Interpretazione dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)</p> <p><i>(Dubbio se l'art. 13, par. 3 del regolamento UE n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso di imporre che la causa dell'azione dedotta dalla parte lesa nei confronti del danneggiante/assicurato verta in materia assicurativa. Nel caso di risposta positiva se tale circostanza possa ritenersi perfezionata per il fatto che la domanda che la parte lesa intende proporre nei confronti del danneggiante/assicurato si fondi sugli stessi fatti e sia proposta nell'ambito del medesimo procedimento azionato nei confronti dell'impresa assicuratrice. Nel caso di risposta negativa, dubbio se sia sufficiente che la chiamata in causa del danneggiante/assicurato davanti alla stessa autorità giurisdizionale presso la quale è stata esercitata l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore sia consentita dalla legge relativa all'azione diretta nei confronti dell'assicuratore. Dubbio se la nozione di "parte lesa" ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento UE ricomprenda la persona nata in conseguenza di tecniche di riproduzione assistita, nel caso in cui tale persona intenda presentare una domanda fondandosi sull'asserita negligenza nell'esecuzione di dette tecniche di riproduzione assistita utilizzate per il suo concepimento.</i></p>
<p>C-840/19</p>	<p>ROMANIA</p>	<p>Stato di diritto – Tutela interessi finanziari UE – Sentenze Corte Costituzionale – Disapplicazione - Interpretazione dell'articolo 2 e dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE, dell'articolo 325, paragrafo 1, TFUE, dell'articolo 4 della direttiva 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale e dell'articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale), nonché del principio del primato del diritto dell'Unione.</p> <p><i>(Dubbio se dette norme ostino a che un organo esterno al potere giudiziario (Corte costituzionale), dichiarando illegittima la composizione del collegio giudicante di una sezione dell'organo giurisdizionale supremo, disponga il riesame delle cause di corruzione giudicate in un determinato periodo e attualmente in appello per via della mancata costituzione nell'ambito dell'organo giurisdizionale supremo, di collegi giudicanti specializzati in tale materia, pur riconoscendo la specializzazione dei giudici. Dubbio se il primato del diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che consente al giudice nazionale di disapplicare la citata decisione del giudice costituzionale).</i></p>

<p>C-852/19</p>	<p>BULGARIA</p>	<p>Cooperazione giudiziaria in materia penale - Ordine europeo di indagine - Limiti ai rimedi processuali - Interpretazione 14 della direttiva 2014/41 relativa all'ordine europeo di indagine penale. <i>(Dubbio sulla compatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che non prevede alcun mezzo d'impugnazione contro l'emissione di un ordine europeo d'indagine ai fini della perquisizione di un'abitazione e di locali commerciali, del sequestro di determinati oggetti e dell'audizione di un testimone).</i></p>
<p>C-897/19 PPU</p>	<p>CROAZIA</p>	<p>Estradizione in uno Stato terzo di un cittadino di uno Stato Schengen “extra UE” - Interpretazione del divieto di discriminazione in base alla nazionalità nel campo di applicazione dei trattati, di cui all'art. 18 TFUE, nonché dell'Accordo UE/Repubblica di Islanda e Regno di Norvegia relativamente alla procedura di riammissione tra gli SM dell'UE e l'Islanda e la Norvegia <i>(Dubbio sulla sussistenza dell'obbligo in capo alla Croazia, chiamata a decidere sull'estradizione verso la Russia di un cittadino islandese, di informare lo Stato islandese e, in caso affermativo, di trasferire, se richiesto, l'estradando in Islanda in conformità al summenzionato accordo UE/Islanda e Norvegia).</i></p>
<p>C-901/19</p>	<p>GERMANIA</p>	<p>Interpretazione della direttiva 2011/95 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, artt. 15, lett. c) (“<i>Danno grave</i>”) e art. 2, lett. f) (“<i>Definizioni</i>”) nonché art. 3 (“<i>Diritto all'integrità della persona</i>”) della Carta EDU <i>(Dubbio su quali siano i criteri del diritto dell'Unione in base ai quali deve essere valutata l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile -ai fini della concessione della protezione sussidiaria- in caso di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale).</i></p> <p>Leggi l'approfondimento su Echi d'Europa 1/2020 → clicca qui</p>
<p>Cause riunite C-924 e C-925/19 PPU</p>	<p>UNGHERIA</p>	<p>Asilo e immigrazione – Interpretazione della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, della direttiva accoglienza 2013/33, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva</p>

		<p>2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.</p> <p><i>(Dubbio se sia compatibile con il diritto UE una normativa nazionale in forza della quale le competenti Autorità ungheresi hanno dichiarato inammissibili le domande di asilo di cittadini di Paesi terzi per il solo motivo che questi avevano attraversato Paesi in cui non erano esposti a persecuzioni o al rischio di danni gravi (Turchia, Bulgaria e Serbia, nella fattispecie), disponendone il rimpatrio prima in Serbia e poi, a seguito del rifiuto di quest'ultima di accoglierli, nei Paesi di origine (Afghanistan e Iran, nella fattispecie), e trattenendoli di fatto, nelle more del rimpatrio, in una zona limitata e isolata di transito).</i></p>
--	--	---

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-726/19	SPAGNA	<p>Lavoro a tempo determinato – Contratto interinale per posto vacante nel pubblico impiego - Interpretazione delle clausole 1 (“Obiettivi”) e 5 (“Misure di prevenzione degli abusi”) dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70 del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.</p> <p><i>(Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria dell’instaurazione di un contratto a tempo determinato come quello spagnolo di “interinidad por vacante” per la copertura di un posto vacante privo di titolare che lascia all’arbitrio del datore di lavoro pubblico la determinazione della sua durata, decidendo quest’ultimo se coprire o meno il posto vacante, quando farlo e quanto duri la procedura di selezione, senza che il diritto spagnolo preveda limiti e giustificazioni per evitare l’utilizzo abusivo di un siffatto contratto).</i></p>
C-742/19	SLOVENIA	<p>Disciplina del sistema della reperibilità nel settore delle forze armate- Interpretazione della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, art. 2 (“Definizioni”)</p> <p><i>(Dubbio se la direttiva soprarichiamata trovi applicazione anche nei confronti dei lavoratori che operano nel settore della difesa ovvero del personale militare che presta servizio di permanenza in tempo di pace. Dubbio se osti alla normativa comunitaria soprarichiamata una normativa nazionale secondo la quale la reperibilità dei lavoratori che operano nel settore della difesa presso il luogo di lavoro o presso un luogo determinato (comunque diverso dal proprio domicilio) ovvero la presenza di personale militare che lavora nel settore della difesa, nel corso del servizio di permanenza durante il quale tale personale militare non presta alcuna effettiva attività lavorativa, non sono computate nell’orario di lavoro).</i></p>

PROPRIETA' INTELLETTUALE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-783/19	SPAGNA	<p>Limiti della protezione della denominazione di origine- Interpretazione dell'articolo 13 ("Protezione") del regolamento (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, e dell'articolo 103 ("Protezione") del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli</p> <p><i>(Dubbio se la portata della protezione della denominazione d'origine sia riferibile solo a prodotti simili ovvero anche a servizi rispetto ai quali venga utilizzato un nome tale da evocare un prodotto che goda di una denominazione di origine protetta. Dubbio se la circostanza che la denominazione di origine protetta sia associata ad un prodotto e il segno evocativo, invece, ad un servizio possa comportare una valutazione di lievit� o irrilevanza del rischio di evocazione. Dubbio se la protezione prevista dalle norme richiamate sia specificamente legata ai casi di rischio di evocazione e sfruttamento e, quindi, alla peculiarit� dei prodotti che godono di una denominazione protetta, ovvero se debba invece collegarsi alle norme sulla concorrenza sleale).</i></p> <p>Leggi l'approfondimento su Echi d'Europa 1/2020 → clicca qui</p>

TRASPORTI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-759/19	GERMANIA	<p>Omologazione veicoli a motore in relazione alle emissioni - Diritto al risarcimento del danno - Interpretazione degli artt. 18 e 26 della direttiva 2007/46/CE che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli in relazione all'installazione su un veicolo di un dispositivo di manipolazione vietato dal Regolamento CE n.715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. <i>(Dubbio se l'installazione su un veicolo di un dispositivo di manipolazione della rilevazione delle emissioni vietato dal diritto UE da parte del costruttore comporti l'invalidità del certificato di conformità da questi rilasciato. Dubbio se le norme UE citate in materia di omologazione dei veicoli siano finalizzate a tutelare la libertà di disposizione ed il patrimonio del cliente finale e se da ciò derivi la possibilità in caso di rivendita del veicolo di far valere da parte dei successivi acquirenti nei confronti del costruttore a fini risarcitori, sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale, l'eventuale invalidità del certificato di conformità o comunque l'installazione di un dispositivo di manipolazione).</i></p>
Cause riunite C-808/19 e C-809/19	GERMANIA	<p>Omologazione veicoli a motore in relazione alle emissioni - Diritto al risarcimento del danno - Interpretazione degli artt. 18 e 26 della direttiva 2007/46/CE che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli in relazione all'installazione su un veicolo di un dispositivo di manipolazione vietato dal Regolamento CE n.715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. <i>(Dubbio se l'installazione su un veicolo di un dispositivo di manipolazione della rilevazione delle emissioni vietato dal diritto UE da parte del costruttore comporti l'invalidità del certificato di conformità da questi rilasciato. Dubbio se le norme UE</i></p>

		<p><i>cite in materia di omologazione dei veicoli siano finalizzate a tutelare la libertà di disposizione ed il patrimonio del cliente finale e se da ciò derivi la possibilità in caso di rivendita del veicolo di far valere da parte dei successivi acquirenti nei confronti del costruttore a fini risarcitori, sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale, l'eventuale invalidità del certificato di conformità o comunque l'installazione di un dispositivo di manipolazione).</i></p>
C-810/19	GERMANIA	<p>Trasporto aereo- Diritti dei passeggeri. Interpretazione dell'art 2, lett h) – definizione di destinazione finale – e l'art 3, par 1, lett a) - ambito di applicazione- del regolamento 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (<i>Dubbio se, per il diritto alla compensazione pecuniaria, si possa considerare “coincidenza diretta” il caso in cui due voli prenotati congiuntamente con scalo in un aeroporto situato al di fuori del territorio UE, preveda una permanenza prolungata in detto scalo e il volo successivo non costituisce la prima coincidenza utile e se è sufficiente una unica prenotazione che comprende, oltre al volo in partenza da un aeroporto situato in uno Stato extra UE, anche un volo in partenza da un aeroporto situato nel territorio dello Stato membro).</i></p> <p>Leggi l'approfondimento su Echi d'Europa 1/2020 → clicca qui</p>

TUTELA DEI CONSUMATORI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-725/19	ROMANIA	<p>Interpretazione della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con il consumatore e del principio di effettività del diritto dell'Unione- Rimedi processuali in presenza di una clausola abusiva nei contratti stipulati con il consumatore. <i>(Dubbio se sia compatibile con il diritto euro-unitario la norma di diritto nazionale che non consente al consumatore ovvero al giudice -d'ufficio- di rilevare, in sede di giudizio di opposizione all'esecuzione, il carattere abusivo delle clausole di un contratto di leasing, per la ragione che esiste nel sistema processuale nazionale un'azione di diritto comune nell'ambito della quale un siffatto contratto potrebbe essere verificato sotto il profilo dell'esistenza di clausole abusive).</i></p>
C-815/19	GERMANIA	<p>Etichettatura dei prodotti agricoli biologici- Interpretazione dell'art 28 - uso di determinati ingredienti non biologici di origine agricola nella trasformazione degli alimenti- in combinato disposto con il punto 1.3 dell'allegato IX del regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli. <i>(Dubbio se l'alga Lithothamnium calcareum, contenente carbonato di calcio, possa essere considerata ingrediente di origine agricola o sostanza minerale ai fini della sua utilizzazione come ingrediente nella trasformazione di alimenti biologici e, in caso di risposta positiva, se possa essere autorizzata l'uso di alghe decomposte.</i>)</p>
C-865/19	FRANCIA	<p>Contratti di credito al consumo - Calcolo del TAEG (Tasso annuo effettivo globale) - Interpretazione della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza relativamente alla valutazione della formula matematica da utilizzare per l'arrotondamento del TAEG nei contratti di credito al consumo. <i>(Dubbio relativo al significato da attribuire al termine "accuratezza" utilizzato nella regola per l'arrotondamento nel calcolo del TAEG che viene inteso come sinonimo di "precisione" dalla Commissione di Bruxelles ma non dalla Corte di cassazione</i></p>

		<i>francese, la quale ritiene che si debba attribuire al suddetto termine il significato di “esattezza matematica del risultato” con la conseguenza di un diverso ammontare del tasso).</i>
C-869/19	SPAGNA	<p>Clausole abusive - Interpretazione dell’art. 6.1 della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, che dispone la non vincolatività per il consumatore delle clausole abusive contenute in un contratto stipulato con un professionista.</p> <p><i>(Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria dei principi del processo civile spagnolo del dispositivo, di congruenza e del divieto della reformatio in peius, che impediscono al giudice adito con un ricorso proposto dalla banca avverso una sentenza che ha limitato nel tempo la restituzione delle somme indebitamente pagate dal consumatore in ragione di una «clausola di tasso minimo» dichiarata nulla, di ordinare il rimborso integrale di tali somme e quindi di peggiorare la posizione del ricorrente, per il motivo che tale limitazione non è stata impugnata dal consumatore.</i></p>
C-881/19	REP. CECA	<p>Etichettatura dei prodotti alimentari. Interpretazione Regolamento 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.</p> <p><i>(Dubbio se l’uso nell’etichettatura del Paese di immissione in commercio (Rep. Ceca) dell’espressione “polvere di cioccolato”, traduzione letterale dell’etichetta del prodotto nel Paese di provenienza, anziché dell’espressione “cioccolato in polvere” riportata nella versione in lingua ceca della direttiva 2000/36 relativa ai prodotti a base di cacao, comporti la messa in circolazione di un prodotto alimentare la cui etichettatura risulti insufficiente se non addirittura illecita.</i></p>

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-793/19 e C-794/19	GERMANIA	<p>Conservazione dei dati – Modalità e termini. Interpretazione dell'art 15 – limitazione agli obblighi di riservatezza delle comunicazioni – della dir 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche alla luce degli artt. 7 - rispetto della vita privata e della vita familiare, 8- Protezione dei dati personali -, 11 - libertà di espressione e d'informazione e 52, par 1 - limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà -, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.</p> <p><i>(Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una norma nazionale la quale obblighi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico a conservare i dati relativi al traffico e all'ubicazione degli utenti finali di detti servizi).</i></p> <p>Leggi l'approfondimento su Echi d'Europa 1/2020 → clicca qui</p>
C-817/19	BELGIO	<p>Limitazione dei diritti. Interpretazione dell'art 23 – limitazioni – del Regolamento (UE) 2016/679, cd regolamento RGDP, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>(Dubbio se possano applicarsi le limitazioni degli obblighi e dei diritti sul trattamento dei dati di cui al regolamento RGDP, ad una norma nazionale di recepimento sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) e sull'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (API) la cui applicazione non è formalmente esclusa e se alcune disposizioni della direttiva PNR siano contrarie alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'UE).</i></p>